



Comune di Piatteda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **29** del mese di **Giugno**, alle ore **20.55**, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio in sessione **Straordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	SI
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	SI
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	NO
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
		Presenti: 10 Assenti 1

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.
Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 della Legge 147/2013, *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;

VISTE le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"*;
- n. 493 del 24 novembre 2020 che ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2021 approvato con deliberazione in data odierna che prevede un costo complessivo del servizio rifiuti pari ad € 224.488,49 di cui € 171.540,81 per costi variabili ed € 52.947,68,00 per costi fissi;

VISTO regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione nella presente seduta;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO il perdurare dell'emergenza sanitaria e che per frenare l'aumento dei contagi causato dall'epidemia da Covid-19 sono stati emessi diversi provvedimenti governativi anche per l'anno 2021, che hanno imposto misure restrittive per determinate categorie produttive con particolare riferimento alle attività commerciali e dei pubblici esercizi;

VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, il quale all'art. 6 istituisce un fondo per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

TENUTO conto che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dell'entrata in vigore del sopracitato decreto;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di prevedere misure di tutela a favore delle utenze non domestiche e nello specifico:

- per le sole attività soggette a periodi di chiusura obbligatoria o a restrizioni nell'esercizio delle attività, come stabilito da provvedimenti governativi o di Autorità Locali, azzeramento della componente variabile della tariffa per i mesi da gennaio a giugno 2021;

Le utenze sopra citate per beneficiare di tali riduzioni, dovranno essere in regola con i versamenti della TARI per le annualità pregresse;

RITENUTO inoltre di intervenire anche per l'anno corrente a sostegno delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela, prevedendo le seguenti riduzioni:

-riduzione del 50% della tariffa variabile per contribuenti con un ISEE non superiore ad € 18.000,00 in corso di validità, esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse;

VISTO l'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione nella seduta odierna;

ATTESO che le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia straordinaria solo per l'anno 2021 essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dai contribuenti TARI;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021;
- seconda rata: 01 dicembre 2021;
- rata unica: 30 settembre 2021

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

PRESO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di cui al precedente comma;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che recita *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Delibera Provinciale;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dopo ampia illustrazione dell'argomento da parte del Vice-Sindaco Barbara Vanotti.

VISTI i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Tributi, per quanto di propria competenza, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con la seguente votazione, espressa per appello nominale:

Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri astenuti: n. 0
Consiglieri favorevoli : n. 10
Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2021;
- 4) di prevedere per l'anno 2021, per le motivazioni in premessa, le seguenti riduzioni tariffarie:
 - utenze non domestiche:
 - per le sole attività soggette a periodi di chiusura obbligatori o a restrizioni nell'esercizio delle attività, come stabilito da provvedimenti governativi o di Autorità Locali, azzeramento della componente variabile della tariffa per i mesi da gennaio a giugno 2021;Le utenze sopra citate per beneficiare di tali riduzioni, dovranno essere in regola con i versamenti della TARI per le annualità pregresse;

- utenze domestiche:

- riduzione del 50% della tariffa variabile per contribuenti con un ISEE non superiore ad € 18.000,00 in corso di validità, esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse;

- 5) di dare atto che l'onere finanziario per le riduzioni concesse alle utenze non domestiche troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio finanziato esclusivamente con trasferimenti concessi dallo stato a seguito emergenza epidemiologica e limitatamente agli importi degli stessi;
- 6) di dare atto che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche verrà finanziato con risorse iscritte nell'avanzo vincolato derivante dai trasferimenti concessi per riduzioni TARI legate all'emergenza da Covid-19, nell'anno 2020;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI anno 2021:
 - prima rata: 30 settembre 2021;
 - seconda rata: 01 dicembre 2021;
 - rata unica: 30 settembre 2021;
- 8) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 nella misura del 4%, fissata con deliberazione dalla Provincia di Sondrio n. 128 del 22.12.2020;
- 9) di demandare al Responsabile del servizio tributi tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- 10) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2021;
- 11) di caricare nella piattaforma online di ARERA la presente deliberazione;
- 12) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri astenuti: n. 0
Consiglieri favorevoli: n. 10
Consiglieri contrari: n. 0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 20**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data 21/06/2021

Il Responsabile di Settore
Elisabetta Fornera

Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data 21/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MARCHESINI SIMONE LUCA;1;14391133
PANSONI ANNALISA;2;205225

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2021



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERA N. 18 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 01/07/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 01/07/2021

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 01/07/2021

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

PANSONI ANNALISA;1;205225

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/anno
1 componente	0,19	46,50
2 componenti	0,22	93,00
3 componenti	0,24	104,62
4 componenti	0,26	127,87
5 componenti	0,27	168,56
6 o più componenti	0,29	197,62

UTENZE NON DOMESTICHE

n.	attività	Tariffe €/mq. parte fissa	Tariffe €/mq. parte variabile	Totale €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ostelli	0,17	0,54	0,71
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,35	1,14	1,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,27	0,87	1,14
4	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,52	0,68
5	Alberghi con ristorante	0,56	1,83	2,39
6	Alberghi senza ristorante	0,42	1,36	1,78
7	Case di cura e riposo	0,50	1,62	2,12
8	Uffici, agenzie	0,53	1,71	2,23
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,29	0,93	1,22
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,46	1,48	1,93
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56	1,83	2,39
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,38	1,23	1,60
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48	1,57	2,05
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,39	1,82
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,29	0,93	1,22
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,55	8,24	10,79
17	Bar, caffè, pasticceria	1,92	6,19	8,11
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,93	3,00	3,92
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,81	2,61	3,43
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,19	10,33	13,52
21	Discoteche, night-club	0,55	1,78	2,33